



**TASM**<sub>spa</sub>

TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE

# **Schema di convenzione**

## **per la manutenzione straordinaria**

## **e l'ampliamento di reti fognarie**

**DICEMBRE 2005**

**B  
O  
Z  
Z  
a**

# BOZZA

\*\*\*\*\*o\*\*\*\*\*

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'AMPLIAMENTO DI RETI FOGNARIE.

\*\*\*\*\*

### SCRITTURA PRIVATA REP. N. XX DEL XXXXXX

\*\*\*\*\*

L'anno XXXXXX il giorno XXXX del mese di XXXXX presso la sede della XXXXXXXXXXXX– Via XXXXXX n° XX – XXXXXXXX (MI), tra le parti giuridicamente capaci di contrarre:

- TASM SPA, con sede in Noverasco di Opera (MI), Via E. Fermi n. 1/41 (Codice Fiscale e Partita IVA n. 08549100157), di seguito denominata “la Società”, rappresentata dal Sig. XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX (XX) il XX XXXXX XXXX (Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXX) residente a XXXXXXXX (XX), Via XXXXX n. X, domiciliato per la carica presso la sede della Società TASM S.p.A. – Via E. Fermi n. 1/41 – Noverasco di Opera (MI), in qualità di Presidente, autorizzato alla stipula dei contratti così come risulta da verbale del Consiglio di Amministrazione dell'XX XXXXXXX XXXXX provvedimento n. X/XX;
- IL COMUNE DI XXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXX n. XX (Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXX), di seguito denominato “il Comune”, rappresentato da XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX (Codice Fiscale XXX XXXXXXXXXXXXX), in qualità di XXXXXXXXXXXX legittimato alla stipula del presente atto così come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del XXXXXXXX, nonché XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

si conviene e stipula quanto segue:

#### **PREMESSO CHE**

1. l'art. 113, D.Lgs. 267/2000 (TUEL), ha disposto – tra l'altro – la separazione della proprietà dei cespiti funzionali alla erogazione dei servizi pubblici locali, rispetto all'attività di erogazione dei servizi stessi;
2. tale principio è altresì contenuto nell'art. 12 della Legge 36/1994 istitutiva del Servizio Idrico Integrato;
3. conformemente alle predette disposizioni, l'art. 2, comma 2, LR 12 dicembre 2003, n. 26 dispone che “*gli Enti Locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi*”;
4. in dettaglio, l'art. 2, LR 26/2003, distingue in materia di servizi idrici **l'attività di gestione** – definita come “*la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e*

*valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali”* (art. 2, comma 4, LR 26/2003) – rispetto all'**attività di erogazione** del Servizio Idrico Integrato, che *“comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti”* (art. 2, comma 5, LR 26/2003);

5. in attuazione delle predette disposizioni in materia di servizi idrici, con delibera n. 4 del 9 febbraio 2004, la Conferenza dell'ATO della Provincia di Milano ha stabilito che *“l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato comporta la separazione dell'attività di gestione delle reti ed impianti da quella di erogazione del servizio”* attività definite dal Regolamento regionale n. 4 del 28.02.2005;
6. la vigente normativa in materia di servizi pubblici locali prescrive espressamente il superamento delle gestioni *“in economia”*;
7. di conseguenza, con deliberazione n. 7 del 16 giugno 2003, approvata in attuazione dell'art. 113, TUEL, la Conferenza dell'ATO della Provincia di Milano ha dichiarato il superamento delle gestioni *“in economia”* nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano anche con riferimento al servizio fognature, quest'ultimo inteso come comprensivo della gestione della rete fognaria;
8. per l'effetto, con deliberazione n. 3 del 9 febbraio 2004, la Conferenza d'Ambito ha approvato il disciplinare tecnico per la gestione del Servizio di fognatura;
9. le predette deliberazioni della Conferenza d'Ambito, in aderenza con le prescrizioni normative qui richiamate, lasciano inalterati gli assetti proprietari dei cespiti funzionali alla erogazione del Servizio Idrico Integrato;
10. che il Consorzio Tutela Ambientale Sud Milanese, trasformatosi ai sensi degli articoli 25 e 60 della L. 142/90 in forza della Convenzione sottoscritta in data 29 giugno 1995 con la Provincia e i Comuni e successivamente trasformatosi in data 18.06.03 in TASM S.p.A. è titolare della gestione del servizio di collettamento, trattamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto degli insediamenti civili e produttivi;
11. che l'art. 4 del summenzionato atto prevede la possibilità per la Società di assumere servizi ecologici relativi all'acqua ed al suolo e di estendere la propria attività ad ogni servizio connesso ed accessorio;
12. che la L. 5.01.1994 n. 36 all'art. 8, oltre le disposizioni sopra richiamate, prevede che i servizi idrici vengano organizzati superando la frammentazione della gestione mediante il *“ciclo integrato dell'acqua”* al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

13. nell'ottica del doveroso superamento della gestione "in economia" del servizio fognature, il Comune, proprietario della rete fognaria comunale meglio descritta nell'Allegato sub A, è interessato ad affidare a terzi la gestione della rete fognaria stessa;
14. la Società, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, D.Lgs. 267/2000 (TUEL), dai seguenti Enti pubblici Comuni di: Assago; Binasco; Bubbiano; Buccinasco; Calvignasco; Carpiano; Casarile; Cesano Boscone; Corsico; Cusago; Lacchiarella; Locate Triulzi; Mediglia; Melegnano; Noviglio; Opera; Pieve Emanuele; Rosate; Rozzano; San Donato Milanese; San Giuliano Milanese; Trezzano Sul Naviglio; Vizzolo Predabissi e Zibido San Giacomo; e Provincia di Milano, è a capitale pubblico locale totalitario;
15. la Società è partecipata dal Comune nella misura del XXXX % del capitale sociale;
16. la Società è proprietaria di cespiti (reti, impianti ed altre dotazioni) strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato;
17. è in corso di valutazione da parte del Comune l'opportunità di conferire alla Società la proprietà delle reti fognarie, dei collettori e degli impianti accessori, previo definitivo censimento e stima del valore degli stessi;
18. che è interesse del Comune affidare a TASM S.p.A., società già detentrici del servizio di depurazione, la gestione, oltre che dei cespiti di proprietà, anche di reti, impianti ed altre dotazioni di proprietà degli Enti locali soci;
19. conseguentemente, con delibera consiliare n. XX del XX XXXX XXXX, il Comune ha approvato l'*"affidamento della gestione della rete fognaria ad TASM S.p.A."*;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Premesse ed allegati**

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di gestione (di seguito denominato "Contratto").

### **Art. 2 - Oggetto del Contratto**

2.1. Con il presente Contratto, il Comune affida alla Società, che accetta, la gestione della rete fognaria di proprietà comunale, descritta nell'Allegato *sub A* al presente Contratto.

2.3. In particolare, sono affidate alla Società le attività di manutenzione straordinaria ed ampliamento di reti, impianti e dotazioni connesse al servizio fognatura ed, in particolare:

- a. la sostituzione di tubazioni, collettori, ...
- b. la posa di tubazioni, collettori, ...
- c. la costruzione di tombini, pozzi di ispezione, ...
- d. la realizzazione di opere accessorie e funzionali alle precedenti

2.4. La Società si impegna a svolgere dette attività – in generale – nei confronti della collettività e, qualora ciò si renda necessario in caso di urgenza e necessità, anche nei confronti di singoli utenti, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente Contratto, nonché stabilite dalle vigenti disposizioni normative, regolamentari e di natura convenzionale.

### **Art. 3 - Durata**

3.1. Il presente Contratto ha durata pari a 30 (trenta) anni.

3.2. Entro il primo quinquennio di efficacia del presente Contratto, la Società procede alla stima della rete fognaria e degli impianti e dei cespiti connessi, finalizzata al conferimento della proprietà alla Società mediante aumento del capitale sociale.

3.3. Nel caso di conferimento alla Società della proprietà della rete fognaria e degli impianti e dotazioni annessi, il Contratto scadrà anticipatamente rispetto alla scadenza di cui al comma 3.1.

3.4. Al fine di evitare interruzioni alla conduzione del servizio, le Parti concordano che in caso di mancato rinnovo del Contratto alla scadenza e fino all'assunzione della gestione da parte del nuovo gestore, la Società è tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto del presente Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi *standard*.

### **Art. 4 - Capitolato Tecnico**

4.1. Gli obblighi discendenti dal presente Contratto e le modalità di effettuazione delle attività, sono dettagliati nel Capitolato Tecnico.

4.2. Nel Capitolato Tecnico sono quantificati gli obiettivi del Contratto, le specifiche tecniche, le modalità di esecuzione delle attività e delle opere e gli specifici *standard* di gestione.

4.3. Le Parti possono concordare le variazioni al Capitolato che risultino necessarie anche in relazione a modifiche normative, regolamentari e convenzionali.

### **Art. 5 - Caratteri della gestione**

5.1. Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna della rete fognaria comunale e dei relativi impianti, collettori ed ulteriori cespiti annessi, la Società è responsabile del buon funzionamento della rete fognaria e dell'espletamento delle attività di cui all'art. 2, secondo le disposizioni del Contratto stesso e del Capitolato Tecnico, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7 p. 7.9.

5.2. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto e, successivamente, una volta l'anno contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo di TASM S.p.A., il Comune verifica il rispetto da parte della Società degli *standard* generali, degli *standard* specifici di qualità e quantità, dei tempi del loro raggiungimento, in modo da dimostrarne la coerenza con il Capitolato Tecnico, il Piano Industriale e la Carta dei Servizi.

5.3. Trattandosi di attività connesse alla prestazione di servizi di pubblica

# **BOZZA**

utilità, non è ammessa alcuna interruzione della gestione, fatti salvi i casi di sciopero o assemblee sindacali legittimamente indetti, esigenze tecniche impreviste e imprevedibili, ovvero cause di forza maggiore se espressamente previste e regolate dalla normativa di settore.

5.4. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni, la Società è tenuta ad adottare le misure necessarie volte ad arrecare alla collettività ed agli utenti il minore disagio possibile.

5.5. La Società si impegna ad attuare le direttive e le indicazioni del Comune anche se derivate da rapporti con l'utenza.

## **Art. 6 - Obblighi del Comune**

6.1. Il Comune si impegna nei confronti della Società a porre in essere tutte le agevolazioni per consentire la migliore esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

6.2. Il Capitolato ed, in generale, le deliberazioni della Conferenza d'Ambito, il Piano Industriale e la Carta dei Servizi precisano gli impegni del Comune, sempre al fine di agevolare l'esercizio delle attività di competenza della Società.

6.3. In seguito ad espressa richiesta della Società e previa indicazione di specifiche esigenze di carattere tecnico e/o gestionale connesse alla gestione oggetto del presente Contratto, il Comune si impegna ad intervenire, oltre che attraverso le azioni di propria competenza, sollecitando l'adozione di atti e provvedimenti, anche di natura autoritativa, da parte dei soggetti competenti (Conferenza dell'ATO, Segreteria Tecnica, Comitato Ristretto) laddove gli stessi si rendano necessari.

6.4. Il Comune si impegna altresì a comunicare alla Società ogni esigenza proveniente anche dagli utenti in ordine all'ampliamento della rete fognaria ed al potenziamento dei relativi impianti.

## **Art. 7 - Obblighi e responsabilità della Società**

7.1. In seguito alla sottoscrizione del verbale di consegna della rete fognaria, la Società è custode della rete, dei collettori, degli impianti e delle dotazioni connesse.

7.2. La Società si impegna a gestire le attività oggetto del presente Contratto nel rispetto dei termini, delle condizioni e degli *standard* qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici previsti, oltre che nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico ed, in generale, nelle deliberazioni della Conferenza d'Ambito, nel Piano Industriale e nella Carta dei Servizi.

7.3. Nell'espletamento dell'attività affidatale, la Società si impegna ad osservare tutte le norme legislative e regolamentari, di matrice statale, regionale e locale, in quanto applicabili, nonché le convenzioni vigenti in materia.

7.4. In particolare, la Società si obbliga a:

# **BOZZA**

- a) utilizzare materiali, macchinari ed attrezzature tecnologicamente idonei per lo svolgimento della gestione affidatale;
- b) disporre di personale qualificato e numericamente adeguato per garantire la regolare gestione;
- c) disporre delle risorse finanziarie adeguate ai servizi prestati.

7.5. La Società, in conseguenza del presente Contratto, assume l'obbligo di assicurare il soddisfacimento delle attività oggetto del Contratto nella quantità e con la qualità richiesta.

7.6. La Società si impegna a mantenere i beni, le reti, gli impianti e le dotazioni oggetto delle attività affidatale in condizioni di piena efficienza in modo da garantire la regolarità del servizio.

7.7. Fatto salvo quanto previsto al comma 7.9, per l'intera durata del presente Contratto, la Società assume ogni responsabilità di legge connessa alle attività di competenza (manutenzione straordinaria e ampliamento della rete), sollevando altresì il Comune da eventuali danni che possano derivare a terzi, in particolare in relazione alla presenza nel sottosuolo di reti, impianti ed altre dotazioni connessi all'erogazione di altri servizi pubblici (telefonici, elettrici, idrici, etc.).

7.8. Conseguentemente alle responsabilità di cui al precedente comma 7.7, la Società potrà stipulare con primari Istituti una o più polizze assicurative di massimale adeguato, a copertura di tutti i rischi derivanti esclusivamente dallo svolgimento di attività di gestione della rete.

7.9. Per i primi 5 anni del presente Contratto, il Comune risponde in solido con la Società per gli eventuali danni che possano subire i terzi, pubblici o privati, per eventuali danni derivanti dallo stato di conservazione della rete fognaria.

## **Art. 8 - Collaborazione fra le Parti**

8.1. Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente per la migliore gestione sul territorio delle attività affidate alla Società al fine di consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.

8.2. A tale scopo, le Parti si impegnano altresì a coinvolgere e a sollecitare gli Enti pubblici competenti ad intervenire con le forme, le modalità e i poteri connessi alle funzioni pubbliche esercitate.

8.3. In particolare, la Società si obbliga a cooperare con il soggetto affidatario dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di riferimento ed in quelli limitrofi.

## **Art. 9 - Rapporti economici. Investimenti**

9.1. La Società è remunerata per l'attività di gestione oggetto del presente Contratto, resa in favore del Comune, direttamente dal soggetto erogatore del Servizio Idrico Integrato, competente per territorio, ai sensi e per gli effetti della Convenzione stipulata tra l'ATO e il medesimo soggetto erogatore ed in attuazione delle connesse deliberazioni della Conferenza d'Ambito.

# **BOZZA**

9.2. Il Comune non è tenuto a versare alla Società alcun corrispettivo o canone per la prestazione delle attività oggetto del presente Contratto.

9.3. Sono trasferiti alla Società i ratei residui dei mutui, gravanti sul bilancio comunale, risultanti dall'elenco allegato sub B) al presente Contratto, che il Comune ha stipulato per il finanziamento di opere attinenti l'ampliamento e la manutenzione straordinaria della rete fognaria e degli impianti annessi.

9.4. La Società assume l'obbligo di corrispondere all'Ente finanziatore, o al Comune stesso, i ratei di cui all'Allegato sub B; per l'effetto, entro *centoventi* giorni dalla stipula del presente Contratto, il Comune potrà promuovere il perfezionamento della delegazione di pagamento tra la Società e l'Ente finanziatore. La Società è sin d'ora autorizzata a negoziare condizioni più favorevoli di rimborso dei ratei, anche previa sostituzione del medesimo Ente finanziatore.

9.5. Gli investimenti per la gestione della rete fognaria e degli impianti e dei cespiti connessi, per gli ampliamenti e la manutenzione straordinaria sono ad esclusivo carico della Società, compatibilmente con la capacità finanziaria e con le priorità territoriali.

9.6. La Società nulla potrà pretendere dal Comune in relazione alle spese per gli investimenti, gli ampliamenti e la manutenzione straordinaria.

## **Art. 10 - Programma annuale delle attività e degli investimenti**

10.1. In coerenza con gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di servizi idrici, dalla Convenzione sottoscritta tra la Conferenza dell'ATO ed il soggetto erogatore del S.I.I. nel territorio di riferimento, dal Piano Industriale, dalla Carta dei Servizi e dal Capitolato Tecnico, contestualmente al bilancio preventivo, la Società approva il Programma Annuale delle Attività e degli Investimenti (di seguito "il Programma Annuale"), che specifica le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro:

- a) il livello di manutenzione della rete fognaria, con l'indicazione degli interventi realizzati nell'ultimo anno;
- b) i principali interventi manutentivi da espletare;
- c) i principali interventi di ampliamento delle reti e degli impianti da realizzare;
- d) le modalità di finanziamento degli interventi da eseguirsi sulla rete;
- e) le linee di sviluppo della rete;
- f) le previsioni di risultato economico;

10.3. La Società ha facoltà di predisporre e di approvare il Programma Annuale con contestuale riferimento a tutti i Comuni affidatari della gestione di reti, impianti, dotazioni ed altri cespiti funzionali alla erogazione del Servizio Idrico Integrato.

10.4. La Società ha altresì facoltà di integrare il Programma Annuale con la programmazione pluriennale delle medesime attività.

10.5. Almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'approvazione, il Programma Annuale è trasmesso al Comune che, attraverso il Comitato Tecnico, può formulare osservazioni e proporre integrazioni e modifiche. Le osservazioni e le proposte di modifica ed integrazione del Programma Annuale devono essere valutate dalla Società in sede di approvazione dello stesso.

10.6. Il Programma Annuale può essere approvato contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo della Società.

## **Art. 11 - Riduzione e sospensione delle attività**

11.1. Qualora la Società dovesse trovarsi, per cause non dipendenti dalla propria volontà, nella necessità di ridurre e/o sospendere le attività oggetto del presente Contratto, ne darà comunicazione al Comune con preavviso – salvi fatti contingenti e straordinari – di almeno 15 (quindici) giorni.

11.2. La comunicazione deve contenere anche proposte operative per assicurare la continuità dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato previsti dalla vigente normativa.

11.3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti e/o indiretti, potrà essere avanzata dal Comune nei confronti della Società.

11.4. Non costituisce inadempienza al Contratto il mancato espletamento delle attività a causa di scioperi, assemblee, esigenze tecniche impreviste e non prevedibili e cause di forza maggiore.

11.5. Ove la regolare erogazione dei servizi possa venire interrotta, modificata, ridotta o turbata da lavori, attività o eventi posti in essere da altri soggetti, pubblici o privati, aventi causa o comunque autorizzati dal Comune (ad esempio, gestori di servizi di telefonia, elettricità, gas, etc.), quest'ultimo si impegna ad informare la Società tempestivamente e comunque almeno 5 (cinque) giorni prima dell'avvio della turbativa, fornendo tutti gli elementi necessari ad effettuare le modifiche temporanee allo svolgimento della gestione.

11.6. Il precedente comma non si applica nei casi in cui l'intervento discenda da motivi di forza maggiore o comunque imprevisti e imprevedibili.

## **Art. 12 - Rapporti con gli utenti. Espansione della rete**

12.1. Nella prestazione delle attività di cui al presente Contratto, la Società si impegna ad operare in nome e per conto del Comune, in qualità di affidataria della gestione di cespiti funzionali alla erogazione del Servizio Idrico Integrato

12.2. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, i rapporti con gli utenti sono ad esclusiva cura del Comune e del soggetto erogatore del Servizio Idrico Integrato competente per territorio

12.3 Il Comune può delegare espressamente la Società allo svolgimento di specifiche attività. In tal caso, la Società dovrà svolgere dette attività

# **BOZZA**

conformemente alle condizioni generali del servizio, come disciplinate dalla vigente normativa in materia di servizi idrici, dalle deliberazioni della Conferenza dell'ATO, dalla Convenzione stipulata tra la Conferenza dell'ATO ed il soggetto erogatore, dal Piano Industriale, dalla Carta dei Servizi, sulla base di quanto previsto dal presente Contratto e nel rispetto del Capitolato Tecnico.

12.4. In caso di presentazione di progetti edilizi, e di piani e programmi urbanistici (permessi di costruire, piani di lottizzazione, PII, PRU, etc. ) che comportino l'ampliamento e/o il potenziamento della rete fognaria e degli impianti e cespiti annessi, il Comune indice una Conferenza di servizi per acquisire preventivamente il parere della Società sulle attività necessarie ad assicurare la compatibilità tecnica dell'intervento, in modo da salvaguardare l'integrità della rete ed evitare danni a terzi. Le conseguenti attività, i cui costi sono posti a carico dell'operatore privato, potranno essere svolte direttamente dalla Società medesima.

## **Art. 13 - Direttore Tecnico e Direttore di Cantiere**

13.1. La Società nomina il Direttore Tecnico a cui è affidata la responsabilità della gestione della rete fognaria, dei collettori, degli impianti e delle altre dotazioni connesse, insistenti nel territorio comunale.

13.2. Il Comune riconosce e accetta l'operato del Direttore Tecnico, quale rappresentante della Società per tutto quanto attiene l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

13.3. Il Direttore Tecnico ha il potere di controllare e verificare che l'esecuzione delle opere avvenga secondo i relativi progetti e secondo la diligenza richiesta.

13.4. La Società individua in occasione della realizzazione di specifiche opere di particolare entità e importanza il Direttore del Cantiere, a cui competono:

- a) la cura dell'organizzazione del cantiere;
- b) la cura della disciplina del cantiere;
- c) l'osservanza delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi;
- d) la concreta attuazione dell'obbligo di cooperazione tra l'Appaltatore e le imprese terze operanti contestualmente nel cantiere.

## **Art. 14 - Esecuzione delle opere. Verifiche**

14.1. Qualora non disponga di personale, attrezzature e mezzi idonei alla esecuzione di specifiche opere, la Società realizza le propria attività nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, in particolare delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

14.2. La Società è tenuta a comunicare al Comune la data di avvio dell'esecuzione di opere nel territorio comunale almeno 30 (trenta) giorni

# **BOZZA**

prima.

14.3. Il Comune può effettuare verifiche a propria cura e spese in ordine alla regolare esecuzione delle opere.

## **Art. 15 - Comitato Tecnico**

15.1. Al fine di consentire una proficua attuazione del presente Contratto e di interpretarne costantemente il contenuto e le disposizioni in pieno spirito di collaborazione condiviso dalle Parti, è costituito il Comitato Tecnico, che ha la funzione di supportare le Parti in tutte le attività inerenti all'esecuzione del presente Contratto.

15.2. Il Comitato è composto dagli esperti tecnici nominati, rispettivamente, dalla Società e da ciascun Comune affidante la gestione della rete fognaria; il Comitato può essere eventualmente integrato da ulteriori esperti tecnici, giuridici ed economici qualora ciò si renda necessario in ragione della risoluzione di specifiche questioni attinenti l'espletamento delle attività contrattuali.

15.3. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno.

15.4. Il Comitato:

- a) esprime pareri sul Programma Annuale di cui all'art. 10
- b) esprime pareri su ogni altro argomento a richiesta delle Parti,
- c) valuta l'esecuzione degli obblighi e dei diritti delle Parti previsti dal Contratto e dal Capitolato Tecnico;
- d) rende interpretazioni del Contratto e del Capitolato Tecnico;
- e) valuta le violazioni degli obblighi previsti dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico e dei danni conseguenti;
- f) espleta il tentativo di risoluzione bonaria di eventuali contrasti tra le Parti.

15.5. Il Comitato valuta, altresì, proposte in ordine all'esecuzione di modifiche alle attività espletate, in seguito di cambiamenti oggettivi o strutturali delle esigenze, ovvero al verificarsi di eventi non previsti.

15.6. La proposta di modifica viene valutata tecnicamente ed economicamente e trasmessa alle Parti per l'eventuale recepimento ed adozione ad opera delle stesse.

15.7. A tutela della continuità della gestione, le determinazioni del Comitato, limitatamente alle prestazioni previste nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico che dovessero essere oggetto di controversia tra le Parti, sono vincolanti per la Società fino alla pronuncia del lodo arbitrale o di sentenza definitiva sulle controversie medesime.

## **Art. 16 - Coordinamento con il soggetto erogatore del SII**

16.1. Anche per consentire il monitoraggio costante sull'andamento dei servizi idrici erogati, sulla la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti e sul rispetto degli obiettivi e degli *standards* del servizio, la Società presta al soggetto erogatore del Servizio Idrico Integrato nel territorio di riferimento ed agli organismi di controllo ogni collaborazione

# **BOZZA**

nell'espletamento delle attività di competenza.

## **Art. 17 - Risoluzione del Contratto**

17.1 Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., le gravi e persistenti violazioni delle vigenti disposizioni in materia di servizi pubblici locali, di servizi idrici, della Carta di Servizi e/o degli obblighi derivanti in generale dal presente Contratto e del Capitolato Tecnico da parte della Società, costituiscono cause di risoluzione del rapporto contrattuale.

## **Art. 18 - Clausola risolutiva espressa**

18.1. Oltre ai casi di cui all'articolo 17, in ogni caso il presente Contratto può essere risolto nei casi di:

- a) fallimento o scioglimento della Società;
- b) violazione reiterata degli obiettivi e degli *standard* dei servizi da parte della Società medesima;
- c) gestione delle attività in modo gravemente inefficiente;
- d) gravi violazioni e/o inadempienze della Società rispetto agli impegni assunti nel presente Contratto e alle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 19 - Controversie tra le Parti**

19.1. Qualora tra le Parti dovessero sorgere controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto, comprese quelle relative alle penali o alla risoluzione del rapporto, ciascuna Parte si obbliga, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra Parte l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto.

19.2. In seguito alla notificazione, il Comitato Tecnico si riunisce per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre bonariamente la vertenza, ricorrendo all'eventuale parere di un esperto nominato in accordo tra le Parti qualora la vertenza abbia natura giuridica o tecnica.

19.3. Nel caso in cui le Parti non addivenissero, ai sensi dei commi precedenti, ad una composizione bonaria della controversia insorta, questa viene deferita – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, Legge 205/2000 – ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal Comune, uno nominato dalla Società e uno nominato d'intesa tra i primi due o, in mancanza d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

19.4. Il Collegio giudica secondo diritto, ma senza alcuna formalità di rito, ai sensi degli artt. 816 e seguenti del Codice di Procedura Civile, e pronuncia il lodo entro 120 giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri.

19.5. Ciascuna delle Parti sostiene interamente gli oneri relativi al compenso dell'arbitro di propria nomina ed il 50% degli oneri relativi al compenso del terzo arbitro, nonché delle spese di funzionamento del Collegio.

# **BOZZA**

19.6. In ogni caso, nessuna prestazione potrà essere comunque sospesa in pendenza del procedimento arbitrale.

## **Art. 20 - Spese contrattuali**

20.1. Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto a scrittura privata non autenticata sono a totale carico della Società.

## **Art. 21 - Norma di chiusura**

21.1. Per tutto quanto non stabilito dalle Parti nel presente Contratto, valgono le disposizioni, ove compatibili, in materia di esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e quelle di cui al Libro IV del Codice Civile.

## **Art. 22 - Allegati**

22.1. Costituiscono Allegati e parte integrante e sostanziale del presente Contratto

- A. planimetria della rete fognaria comunale
- B. elenco analitico (importo, durata, ratei, etc.) dei mutui gravanti sul bilancio comunale relativi alla rete fognaria

\*\*\*\*\*

Il presente contratto a scrittura privata sarà soggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a registrazione in caso d'uso.

Il presente contratto a scrittura privata, formato di n. 13 pagine, viene dalle Parti letto, approvato e sottoscritto.

**PER TASM SPA**

**Il Presidente**

.....

**PER IL COMUNE DI XXXXXXXXX**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**XXXXXXXXXXXX**

.....